

Ai Gentili Clienti (Loro Sedi)

Circolare n. 5/2022: Decreto Sostegni Ter

Gentile Cliente,

nell' ambito del DL n. 4/2022 sono entrate in vigore dal 27.01.2022 le novità contenute del c.d. "Decreto Sostegni – Ter", di seguito alcune sintesi.

Misure per le attività chiuse

L'art. 1 prevede un intervento a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio.

Il comma 1 stanziava 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.

Al comma 2, invece, si prevede - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 – la sospensione dei versamenti:

- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Misure per il settore turismo

Assunzioni

Viene previsto l'esonero contributivo di cui all'art. 7 del D.L. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo

ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

L'art. 5 ripropone il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020.

Il bonus spetta, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, alle imprese del settore turistico che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell'anno 2022 (gennaio-febbraio-marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.

La fruizione del bonus è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni.

Ammortizzatori sociali

All'art. 7 il decreto prevede l'esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'art. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e all'art. 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale), del D.lgs. n. 148/2015, a favore ai datori di lavoro dei settori indicati nel decreto, che sospendono o riducono l'attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali

Settore sport

L'art. 9 prevede invece misure specifiche in favore del mondo dello sport.

Il comma 1, in primo luogo, estende il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive, di cui all'art. 81 del D.L. n. 104/2020, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Con il comma 2 vengono stanziati 20 milioni per l'anno per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Misure per il commercio al dettaglio

Anche il settore del commercio è destinatario di specifiche agevolazioni.

Contributo a fondo perduto

L'art. 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento dello stesso Ministero.

Bonus rimanenze di magazzino

L'altra misura a favore delle imprese commerciali è prevista al comma 3 dell'art. 3.

La disposizione, in particolare, estende - limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 - il credito d'imposta rimanenze di magazzino, di cui all'art. 48-bis D.L. n. 34/2020, alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici 47.51, 47.71, 47.72 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Contenimento costi dell'energia elettrica

In particolare, l'art. 14 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con

potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Limitazioni alla cessione dei bonus fiscali

Con l'art. 28 si introduce una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali.

In particolare, viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi (ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D.L. n. 34/2020) potranno essere ceduti una sola volta.

Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest'ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.

Dott. Ezio Cecconi

Dott. Geremia Cecconi

Dott. Giorgio Linati